



Liceo Statale "Archita" Taranto

Corso Umberto I n. 106/B 74123 Taranto
Tel. 0994533527-0994713192 C.F. 80012270734

E-mail: tapc10000q@istruzione.it PEC: tapc10000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.liceoarchita.gov.it Test Center ECDL accreditato da AICA



Prot. . 1256 IF

Reg.contratt. n.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

L'Istituto Liceo Statale "ARCHITA", Corso Umberto 106 b rappresentato legalmente dal dott. Prof. Pasquale CASTELLANETA Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Matera, il 23/11/1966 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Liceo Statale "ARCHITA" C.F. 80012270734

e

il dott. Francesco ZERRUSO nato a Taranto il 03/02/1962 residente in Taranto -Piazza Medaglia d'Oro 13 C.F. ZRRFNC62B03L049G

di seguito indicato come "Esperto"

PREMESSO

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 commi 33-34 Alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione,
- che in data 25 gennaio 2017 è stata stipulata, nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola Lavoro" una convenzione tra il Liceo Archita e la Novelune Soc. Coop di Taranto;
- la realizzazione della formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro rappresenta un requisito delle strutture ospitanti
- che ai sensi del D.L. 81/2008 art. 20 comma 3 lettera h la partecipazione a formazione e addestramento è obbligatoria
- che l'art. 40 della legge 27/12/97 n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti;
- che l'art. 31 del D.M. 44 del 2001 dà piena autonomia negoziale alle istituzioni scolastiche, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti,
- che l'art. 7 comma 6 del D.vo 165 del 30 marzo 2001 consente alle amministrazioni pubbliche a conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza

L'Esperto che dovrà trattare la formazione specifica:

L'Esperto si impegna ad assicurare assistenza e formazione necessaria al buon esito dell'attività dell'alternanza e garantire ad ogni studente una adeguata formazione di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

ART. 1

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità

che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. L'Esperto per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e l'apparecchiature esistenti presso l'Istituto scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogniqualvolta si rendesse necessari per assicurare la realizzazione dell'attività;

ART. 2

L'esperto per la sua prestazione avrà un compenso di € 41,32 orarie per n. 20 ore di lezione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
L'incarico avrà inizio a febbraio e terminerà nel mese di maggio e coinvolgerà la classe 4 B Scientifico;

ART. 3

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 10 gg., solo al fine di evitare pregiudizio all'istituto scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 4

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico, il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 5

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e scgg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile,

ART. 6

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 7

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personale, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 8

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Taranto Letto, confermato, sottoscritto

Taranto 2 marzo 2017

Il collaboratore

Dott. Francesco Zerruso



Il Dirigente Scolastico

Prof. Pasquale Castellaneta

